

Allegato A

TESTO INTEGRATO IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI DI NATURA ANAGRAFICA PER I SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

TIAO

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni relative alle modalità di acquisizione e di aggiornamento delle informazioni fondamentali di natura anagrafica dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, inclusi eventuali dettagli sulle articolazioni territoriali e impiantistiche delle attività svolte. Tali informazioni sono necessarie per alimentare, attraverso opportuni supporti informatici, elenchi dei soggetti operanti, funzionali sia all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità, sia alla massima trasparenza dei settori regolati.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il presente provvedimento dispone:

- a) obblighi di comunicazione di informazioni necessarie per il censimento dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento e teleraffrescamento, del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- b) obblighi di comunicazione di informazioni relative all'articolazione territoriale e impiantistica delle attività svolte;
- c) vincoli di aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni sub a) e sub b);

Allegato A

- d) la definizione di un protocollo informatico per la trasmissione di quanto sub a), sub b) e sub c) e, più in generale, per l'adempimento alle richieste di informazioni disposte dall'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni;
- e) la pubblicazione di elenchi degli esercenti le attività dei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento e teleraffrescamento, del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al successivo articolo 3, comma 3.1, lettera a).

TITOLO II – Obblighi di natura informativa

Articolo 3

Soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità

3.1 A titolo ricognitivo, per soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, ai quali si applicano gli obblighi informativi previsti dal presente Titolo II, si intendono:

- a) gli esercenti operanti in uno qualsiasi dei segmenti della filiera dei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento e teleraffrescamento, del servizio di gestione dei rifiuti urbani; sono compresi i gestori di Sistemi di Distribuzione Chiusi del settore elettrico, mentre sono esclusi i soggetti che gestiscono esclusivamente reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento per le quali sia stata accolta dall'Autorità istanza di esclusione di cui alla regolazione vigente in materia;
- b) gli enti di governo d'ambito, gli enti territorialmente competenti e gli altri organismi competenti nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- c) i soggetti operanti in attività economiche non rientranti nel novero di quelle sub a), comunque assoggettati a specifici poteri intestati all'Autorità;
- d) organismi ai quali l'Autorità attribuisce specifici compiti per l'esercizio delle finalità istituzionali della medesima Autorità.

3.2 I segmenti della filiera di cui al precedente comma 3.1 lettera a) sono definiti:

- a) per i settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato, nell'elenco delle attività indicate dalla regolazione dell'Autorità in materia di

Allegato A

separazione contabile, con l'eccezione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi del settore elettrico, i segmenti dei quali sono definiti nella relativa disciplina;

- b) per il settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento, nelle seguenti attività, come indicate nella relativa regolazione dell'Autorità:
- (i) produzione di energia termica o frigorifera ai fini dell'immissione in reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
 - (ii) distribuzione di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
 - (iii) vendita di energia termica o frigorifera attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento;
 - (iv) misura dell'energia termica o frigorifera fornita attraverso reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento all'utente;
- c) per il settore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle seguenti attività, come indicate nella regolazione tariffaria dell'Autorità:
- (i) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - (ii) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - (iii) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - (iv) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - (v) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 4

Obblighi informativi generali a carico dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità

4.1. I soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, di cui all'articolo 3, inviano, nel rispetto delle modalità e delle scadenze di cui al presente provvedimento, le seguenti informazioni anagrafiche:

1. ragione sociale;
2. natura giuridica;
3. gruppo societario di appartenenza;
4. anno di costituzione;
5. settori e segmenti di attività;
6. data di inizio attività in ciascun segmento di cui al punto precedente;
7. sede legale;
8. sedi operative;
9. numero di partita IVA;
10. gruppo IVA (ove presente);

Allegato A

11. codice autorizzazione ministeriale (ove presente);
 12. codice fiscale;
 13. sito internet;
 14. e-mail generale e del legale rappresentante;
 15. legale rappresentante;
 16. riferimenti per il contatto da parte del cliente;
 17. elenco dei soci con quota di proprietà almeno pari al 2% e quota complessiva di proprietà degli 'altri soci', intesi come raggruppamento dei soci con quota di capitale inferiore al 2%; per ciascun socio elencato indicare quota di proprietà, tipologia e nazionalità;
 18. indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
- 4.2 Non sono tenuti agli obblighi di cui al comma 4.1 i soggetti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- a) svolgono l'attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva inferiore o uguale a 100 kW;
 - b) non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell'Autorità;
 - c) sono già registrati presso Terna sul sistema Gaudì.
- 4.3 Per il settore del servizio di gestione dei rifiuti urbani non sono tenuti agli obblighi di cui al comma 4.1 altresì i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
- a) svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti, di cui all'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;
 - b) svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5

Obblighi informativi di natura territoriale e impiantistica

- 5.1 Oltre a quanto previsto all'articolo 4, i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, di cui all'articolo 3, trasmettono all'Autorità le informazioni di propria pertinenza relative all'articolazione territoriale e impiantistica delle attività, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
- 5.2 Gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica o di gas naturale ai clienti finali comunicano le porzioni di mercato in cui operano, indicando le regioni e le tipologie contrattuali di clienti serviti, attraverso la sezione del sito internet dell'Autorità denominata 'Anagrafica Venditori'.

Allegato A

- 5.3 Gli esercenti le attività di distribuzione di gas a mezzo rete comunicano le informazioni relative alle località servite, al tipo di gas distribuito e alle configurazioni degli impianti gestiti, attraverso la sezione del sito internet dell’Autorità denominata ‘Anagrafica Territoriale Distribuzione Gas’.
- 5.4 I gestori di uno o più dei singoli segmenti di attività del servizio idrico integrato comunicano le informazioni relative ai comuni in cui operano attraverso la sezione del sito internet dell’Autorità denominata ‘Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato’. Gli Enti di Governo d’Ambito e gli altri soggetti competenti, verificano, validano e, ove necessario, modificano o integrano oppure modificano e integrano le informazioni comunicate dai gestori.
- 5.5 I gestori di reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento comunicano le informazioni relative alle reti gestite, secondo le modalità indicate nella sezione del sito internet dell’Autorità denominata ‘Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento’.
- 5.6 I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, insieme con gli Enti di Governo d’Ambito o gli enti territorialmente competenti, ovvero gli altri organismi competenti da questi ultimi individuati, comunicano le informazioni relative alle aree territoriali servite e agli impianti gestiti, secondo quanto disposto da successivi provvedimenti.

Articolo 6

Modificazioni e aggiornamento dei flussi informativi

- 6.1 Ogni variazione nelle informazioni di cui agli articoli 4 e 5 trasmesse in adempimento degli obblighi di cui al presente provvedimento è comunicata, con la relativa data di decorrenza, secondo le modalità definite nel successivo Titolo III, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.
- 6.2 Qualora si verificano vicende modificative che coinvolgono i soggetti tenuti agli obblighi informativi di cui al presente provvedimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, cessioni, scissioni o fusioni, i soggetti interessati da tali vicende modificative provvedono agli aggiornamenti di cui al comma precedente o, qualora non ancora registrati, effettuano la procedura di accreditamento di cui al successivo Titolo III. Detti adempimenti sono effettuati entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui si è perfezionato l’evento modificativo.

Allegato A

Articolo 7

Oneri informativi a carico dei soggetti obbligati alla contribuzione

- 7.1 I soggetti obbligati al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità, di cui all’articolo 1, comma 68-bis, della legge 266/05, trasmettono i dati relativi al proprio adempimento attraverso il protocollo informatico di comunicazione previsto dal Titolo III del presente testo integrato, secondo quanto disposto annualmente dall’Autorità in materia di versamento del contributo e di connessa dichiarazione.
- 7.2 Sono esonerati dalla trasmissione telematica prevista dal comma 7.1 i soggetti individuati all’articolo 4, commi 4.2 e 4.3.

Articolo 8

Gravità della violazione degli obblighi informativi

- 8.1 La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo che il fatto costituisca reato, costituisce presupposto per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95.
- 8.2 Ai fini della commisurazione delle citate sanzioni, le violazioni degli obblighi derivanti da tale provvedimento, attesa la strumentalità degli stessi obblighi al corretto e regolare esercizio delle funzioni e delle attività intestate all’Autorità, sono considerate, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 689/81, della massima gravità.

TITOLO III – Protocollo informatico per la trasmissione e l’aggiornamento delle informazioni

Articolo 9

Protocollo informatico di comunicazione

- 9.1 Agli obblighi di natura informativa previsti nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7 si adempie attraverso l’utilizzo di un protocollo informatico di comunicazione (di seguito: PDC), denominato ‘Anagrafica Operatori’, predisposto dall’Autorità.
- 9.2 Le disposizioni di dettaglio in ordine al funzionamento e all’utilizzo del PDC sono definite in apposite istruzioni tecniche pubblicate nel sito internet dell’Autorità.

Allegato A

Articolo 10

Abilitazione all'utilizzo del PDC

- 10.1 Per accreditarsi al PDC e adempiere agli obblighi informativi di cui al Titolo II i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 3 utilizzano una modalità di autenticazione forte, che accresce la sicurezza informatica e la non ripudiabilità delle informazioni trasmesse.
- 10.2 Costituiscono modalità di autenticazione forte quelle che prevedono l'utilizzo di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- 10.3 A partire dal primo accreditamento, i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di cui all'articolo 3 comunicano attraverso il PDC anche ogni modifica e aggiornamento delle informazioni trasmesse in sede di prima applicazione, di cui all'articolo 6.

TITOLO IV – Elenchi dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente

Articolo 11

Anagrafiche dell'Autorità

- 11.1 Per le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1.1, l'Autorità pubblica in una apposita sezione del proprio sito internet, per ciascun settore di competenza:
 - a) un elenco degli esercenti di cui al precedente articolo 3, comma 3.1, lettera a), riportando per ciascuno le informazioni di cui all'articolo 4, comma 4.1, punti da (1) a (11) e punto (16);
 - b) informazioni di dettaglio relative all'articolazione territoriale delle attività dei settori.

Articolo 12

Valore giuridico delle informazioni

- 12.1 L'inserimento nell'elenco non ha alcun valore abilitativo rispetto all'esercizio delle attività economiche sottoposte a regolazione.

Allegato A

- 12.2 La pubblicazione delle informazioni contenute nell'elenco costituisce un mero supporto conoscitivo e non comporta alcuna valutazione, e conseguente garanzia da parte dell'Autorità, in ordine alla serietà e correttezza degli esercenti inclusi e alle informazioni ivi riportate.